

STATUTO

PLURISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CARMIANO LE VIA MIELI 16/A

Numero REA: LE - 208424

Codice fiscale: 03185500752

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-12-2007 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B"
NN. 15577/8009

S T A T U T O
della Società Cooperativa
"PLURISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
A RESPONSABILITA' LIMITATA"
con sede in Carmiano (Le)

Art. 1 - Costituzione

E' costituita una societa' cooperativa sociale con la denominazione: "PLURISERVICES - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 - Norme applicabili

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla societa' a responsabilita' limitata. E' fatto salvo quanto disposto dall'Art. 2519, comma 2, c.c..

Art. 3 - Sede

3.1 La cooperativa ha sede nel Comune di Carmiano (Le).

3.2 La sede sociale puo' essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune indicato sub 3.1 con semplice decisione dell'Organo amministrativo che e' abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese; spetta invece ai soci decidere il trasferimento della sede in Comune diverso da quello indicato sub. 3.1.

3.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione dell'Organo amministrativo.

3.4 Il domicilio dei soci, per i rapporti con la societa', e' quello risultante dal libro soci.

Art. 4 - Durata

La durata della societa' e' fissata fino al 31 dicembre 2060 e potra' essere prorogata una o piu' volte per decisione dei soci. In difetto sara' prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.

La societa' verra' sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile nonche' per la perdita del capitale sociale.

Art. 5 - Scopi

La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Isti-

tuzioni pubbliche.

Operando secondo questi principi intende organizzare una impresa che persegua mediante la solidale partecipazione della base sociale e di tutto il Gruppo sociale che ad essa fa riferimento - scopi sociali, economici ed educativi.

Per far cio' la Cooperativa si propone di svolgere in modo organizzato e senza fini di lucro attivita' finalizzate alla promozione umana, morale, culturale, professionale, nonche' all'inserimento sociale e lavorativo di persone socialmente svantaggiate. Cio' attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei Soci e dei terzi, che a qualsiasi titolo - professionale, di volontariato o quali utenti - partecipano, nelle diverse forme, all'attivita' ed alla gestione della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati la Cooperativa e' altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali svolgendo una attivita' di gestione di servizi.

In relazione a cio' la Cooperativa, puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, l'assunzione di lavori utili da privati e da pubbliche amministrazioni, per l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, come individuate e definite dall'art. 4 comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n° 381 e dall'art. 2 comma 6 della Legge Regione Puglia 1 Settembre 1993 n° 21 e da loro eventuali successive modifiche ed integrazioni (le persone innanzi definite ed inserite nell'attivita' produttiva e nella composizione sociale della Cooperativa devono rispettare le proporzioni minime previste dall'art. 4 comma 2 della Legge 8 Novembre 1991 n° 381 e della Legge Regione Puglia 1 settembre 1993 n° 21.

Art. 6 - Oggetto

6.1 La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, anche per conto proprio oltre che di terzi:

- 1) pulizie civili, industriali ed ospedaliere: pulizie di vetture ferroviarie, locomotive, autobus e ogni altro mezzo di trasporto, pulizia spiagge, tratti costieri e stradali;
- 2) sanificazione ambientale ivi compresi servizi di derattizzazione e disinfezione;
- 3) gestione di discariche pubbliche e private, di impianti di depurazione acque civili e industriali;
- 4) installazione e manutenzione di verde e giardinaggio in genere e relative opere connesse; creazione, sistemazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, manutenzione e rimodellazione del paesaggio, come ad es.: parchi e giardini per abitazioni, altri edifici pubblici o privati (scuole, ospedali, edifici amministrativi, chiese ecc.), terreni comu-

nali (parchi, aree verdi, cimiteri ecc.), verde per vie di comunicazione (strade, linee ferroviarie e tranviarie, vie navigabili, porti, aeroporti), edifici industriali e commerciali;

5) impiantistica e manutenzioni civili e industriali di carattere edile, stradale, elettrico, idraulico, termoidraulico e di falegnameria e carpenteria metallica; installazione di sistemi di illuminazione e segnaletica luminosa per strade, ferrovie, aeroporti e porti, cimiteri;

6) opere edili in genere, di restauro immobili, piccoli lavori edili cimiteriali, pulizia e manutenzione dei cimiteri;

7) ambiente e beni culturali;

8) artigianato;

9) attivita' di restauro e di recupero di mobili, compreso il montaggio di mobili di vario genere e l'allestimento di spazi espositivi;

10) campionatura, produzione e commercializzazione di oggetti in legno, cuoio e ceramica;

11) attivita' di rilegatura libri;

12) campionatura, produzione e commercializzazione di abbigliamento uomo, donna, bambino;

13) salvaguardia del territorio e conservazione ecologica nonche' la ripulitura del territorio, la raccolta, catalogazione, riutilizzo, commercializzazione smaltimento di rifiuti;

14) gestione di autorimesse e parcheggi pubblici;

15) facchinaggi vari, manovalanze in genere, gestione del facchinaggio nelle stazioni FF.SS., manipolazioni merci, gestione e movimentazione magazzini anche con mezzi meccanici;

16) trasporto merci e persone, trasporti scolastici, valori e documenti, attivita' portuali e servizi per la nautica da diporto;

17) servizi di affissione pubblica, di segnaletica stradale, verticale o orizzontale;

18) attivita' di custodia e vigilanza di beni mobili ed immobili;

19) servizio di portierato nonche' di centralino per conto di enti pubblici e privati;

20) apertura per conto proprio e o gestione di lavanderia, stireria e tintoria ad uso civile, ospedaliero e per enti pubblici e privati;

21) gestione di mense di ristorazione collettiva (aziendali, scolastiche, ospedaliere e di ogni altro genere); gestione di pubblici esercizi (ristoranti self-service, fast-food, bar, pasticceria, alberghi, etc.) centri termali, stazioni balneari e montane per enti pubblici e/o privati, centri di gastronomia, caffetterie, centri di preparazione e confezionamento pasti, di catering generali, di cucina e ristorazione per enti pubblici e/o privati;

22) produzione e confezionamento di pasti e similari in locali propri e/o altrui, preparazione alimenti vari, precucinati,

precotti, minestre preparate;
23) produzione di pasti precotti, precucinati caldi e freddi da asporto;
24) costruzione di centri per la produzione e/o il confezionamento dei pasti per conto proprio;
25) commercializzazione all'ingrosso ed al minuto di generi alimentari e non, nonché di tutti i prodotti della Cooperativa;
26) agricoltura, agriturismo e industria agro-alimentare;
27) allevamenti zootecnici in genere;
28) gestire in proprio o per conto terzi frantoi, aziende agricole per la raccolta e la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
29) attività collegate o inerenti il turismo e lo sport;
30) gestione stabilimenti balneari e gestione campeggi;
31) gestione di canili per conto proprio e/o per enti pubblici e privati;
32) gestione del servizio di tumulazione e le altre attività cimiteriali.

La società cooperativa, tra l'altro, può:

a) stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati, aderire ad Associazioni locali e nazionali ed internazionali nell'interesse dello svolgimento degli scopi sociali di cui ai punti precedenti, richiedere finanziamenti e contributi da Enti pubblici e privati interessati alle finalità dell'oggetto sociale;
b) partecipare ai pubblici appalti;
c) con delibera dell'Assemblea può assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
d) gestire ogni attività di informazione e sensibilizzazione in nome e per conto di Enti pubblici, Enti privati e aziende in genere.

6.2 La cooperativa può svolgere ogni altra attività connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonché compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

6.3. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunità contingenti - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo.

La società può altresì assumere interessenze e partecipazioni in società diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, anche reali.

La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia.

6.4 Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio.

6.5. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.

6.6. La cooperativa si strutturera' con regolamenti interni al fine di eseguire i suddetti lavori.

Art. 7 - Numero e categorie di soci

Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

I soci sono distinti in tre categorie:

- a) Soci cooperatori;
- b) Soci sovventori;
- c) Soci volontari.

Possono essere Soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguirne gli scopi partecipando alle attivita' sociali quali volontari o quali prestatori d'opera retribuita. Di preferenza i Soci dovranno risiedere e svolgere la propria attivita' nel territorio interessato dall'attivita' della Cooperativa.

In deroga a quanto precede possono essere ammessi a soci anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.

Possono essere soci anche Enti e persone giuridiche.

Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrivere e versare quote di capitale sociale al fine di partecipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi sociali. L'ammissione dei soci sovventori e' limitata fino al massimo di un terzo di voti spettanti a tutti i soci.

Possono acquisire la qualifica di soci volontari le persone fisiche che prestino gratuitamente la loro attivita' in favore della cooperativa.

I soci volontari sono iscritti in una apposita sezione del libro soci. Il loro numero non puo' superare la meta' del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari si applica quanto previsto dalla Legge 8 Novembre 1991 n° 381.

La responsabilita' dei soci per le obbligazioni sociali e' limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 8 - Procedura di ammissione

8.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda

scritta all'Organo amministrativo, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e dei regolamenti interni, contenente:

- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale;
- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;
- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

I soggetti diversi dalle persone fisiche, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarle nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'Organo competente che ha deciso l'adesione.

8.2 L'ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione dell'Organo amministrativo su domanda dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

8.3 Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite dall'Organo amministrativo, oltre l'importo della quota, il soprapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'Organo amministrativo.

8.4 - I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione all'atto dell'accettazione della domanda di ammissione;
- b) ad osservare lo Statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal Consiglio di amministrazione;
- d) al versamento del contributo per le spese di avviamento, secondo le modalità stabilite dal regolamento interno;

8.5 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, la deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a Socio decide il Consiglio di Amministrazione, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi a norma dell'art.27.9

8.6 L'Organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 - Quote

9.1 Il valore nominale di ciascuna quota non può essere in-

feriore ad Euro 26,00 (ventisei virgola zero).

9.2 Ove la legge non preveda diversamente, nella cooperativa nessun socio puo' avere una quota superiore a centomila euro.

9.3 Il limite di cui al punto precedente non si applica nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile, e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione.

9.4 Le quote ed azioni sottoscritte possono essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il venti per cento (20%) all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 10 - Cessione delle quote dei soci cooperatori

10.1 Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la societa', se la cessione non e' autorizzata dall'Organo amministrativo.

10.2 Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'Organo amministrativo con lettera raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le generalita' dell'aspirante acquirente, i requisiti personali da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.

10.3 Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel libro dei soci il nominativo dell'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al tribunale.

Art. 11 - Vincoli sulle quote

11.1 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

11.2 Il creditore particolare del socio cooperatore, finche' dura la societa'', non puo' agire esecutivamente sulla quota del medesimo.

11.3 La qualita' di socio si perde per morte, recesso, esclusione e decadenza. Nel caso di perdita della qualita' di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art. 12- Recesso

12.1 Il diritto di recesso compete:

- ai soci che non si trovino piu' in condizione di partecipare

al raggiungimento degli scopi sociali;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa', alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede, all'eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;

- ai soci cooperatori che abbiano perduto i requisiti per l'ammissione;

- ai soci cooperatori che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della societa' determinato nell'atto costitutivo;

- ai soci cooperatori che non si trovino piu' in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo.

- ai soci che non si trovino piu' in grado, per gravi e comprovati motivi di ordine familiare o personale, di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il recesso non puo' essere parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di questo Statuto e della legge, legittimano il recesso.

12.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata indirizzata alla societa'. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo' proporre opposizione al collegio arbitrale.

12.3 Il recesso ha effetto sia per quanto riguarda il rapporto sociale che per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra socio e societa' dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 - Esclusione del socio

13.1 L'esclusione del socio puo' aver luogo:

- per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea;

- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla societa';

- nel caso indicato dall'articolo 2531 Codice Civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2286 Codice Civile;

- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma, Codice Civile;

- negli altri casi previsti dal presente statuto.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione puo' escludere il Socio che:

- a) venga meno all'intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- b) Senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il Socio moroso deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i pagamenti e l'esclusione puo' avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) Senza preventiva autorizzazione scritta dal Consiglio di Amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attivita' contrastanti con quelli della Cooperativa.
- d) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale;
- e) che senza giustificato motivo, non partecipi per tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- f) che senza giustificato motivo, si renda moroso dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilita'
- h) che nello svolgimento del proprio lavoro commetta mancanze disciplinari di particolare gravita';
- i) che in qualunque modo arrechi grave danno ingiusto alla Cooperativa;

L'esclusione del socio determina automaticamente la risoluzione nell'eventuale rapporto di lavoro di cui all'art. 8.1

L'esclusione diventa operante limitatamente al Socio, dall'annotazione nel Libro Soci.

13.2. L'esclusione deve essere deliberata dall'Organo amministrativo.

13.3 Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale e' tenuto in prima istanza a ricorrere soltanto al Collegio arbitrale di cui agli artt. 32.

Il mancato ricorso al Collegio arbitrale entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione.

13.4 Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 14 - Decadenza del socio

La decadenza e' pronunciata dal Consiglio di amministrazione nei confronti dei Soci interdetti, o inabilitati o falliti, di quelli in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia, oppure nel caso di sopravvenuta inabilita' definitiva a partecipare ai lavori dell'impresa

sociale.

Quando ricorrano particolari esigenze interne della Cooperativa, l'assemblea ha facolta' di escludere dalla decadenza i Soci persone fisiche che abbiano raggiunto il limite di eta' pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilita', fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al Socio ha effetto dall'annotazione nel Libro Soci.

Art. 15 - Morte del socio

15.1 In caso di morte del socio, gli eredi sprovvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa' hanno diritto alla liquidazione della quota secondo le disposizioni del seguente articolo 17.

15.2 Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla societa', invece, subentrano nella partecipazione del socio deceduto.

In questo caso, se sono piu' d'uno, essi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la societa' consenta alla divisione.

Art. 16 - Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione per l'accoglimento della domanda di amministrazione, morte, recesso, esclusione devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata all'interessato il quale e' tenuto in prima istanza a ricorrere soltanto al Collegio arbitrale di cui agli artt. 32.

Il mancato ricorso al Collegio arbitrale entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione.

Art. 17 - Liquidazione della quota

17.1 I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capitale da essi effettivamente versato, la cui liquidazione avra' luogo nel bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al Socio, diventa operativo e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato. Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione potra', quando in suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la Societa' ed i soci, rinviare il rimborso fino a due anni dall'approvazione del suddetto Bilancio. Ad ogni modo il rimborso vera' liquidato su richiesta scritta dell'interessato.

17.2 - In caso di morte del Socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura con le modalita' previste nel precedente 17.1 allo scadere dei

sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

17.3 - I Soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del Socio defunto dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti art. 17.1 - 17.2.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, comprovanti che sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sara' richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della societa' e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies, terzo comma, Codice Civile.

17.4 Per la frazione della quota assegnata al socio ai sensi degli articoli dell'articolo 2545-quinquies e 2545-sexies Codice Civile, la liquidazione o il rimborso, unitamente agli interessi legali, possono essere corrisposti in piu' rate entro un termine massimo di cinque anni.

Art. 18 - Responsabilita'' del socio uscente e dei suoi eredi
Il socio che cessa di far parte della societa' risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si e' verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto sociale si manifesta l'insolvenza della societa', il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la societa' gli eredi del socio defunto.

Art. 19 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della societa' e' costituito:

- a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote dei soci cooperatori;
- b) dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale di euro 500,00 (cinquecento virgola zero) detenute dai soci sovventori.
- c) dalla riserva legale;
- d) riserva ordinaria, formata con quote degli avanzi di gestione, con le quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi dei soci defunti e con le tasse di ammissione;
- e) da somme accantonate a riserve indivisibili alle condizioni di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;
- f) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme

versate a norma del precedente punto 8.3;

g) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;

h) da qualunque liberalita' che pervenisse alla Cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci cooperatori ne' durante la vita della societa', ne' all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la societa' con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote e delle azioni nominative sottoscritte.

Art. 20 - Capitale sociale

20.1 Il capitale sociale della cooperativa non e' determinato in un ammontare prestabilito ed e' formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore ad Euro 26,00 (ventisei).

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

20.2 La societa' puo' anche deliberare aumenti di capitale a pagamento nelle forme previste dagli articoli 2438 e seguenti, Codice Civile.

In questo caso, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione puo' essere autorizzata dall'Assemblea su proposta motivata dell'Organo amministrativo.

20.3 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione patrimoniale ed utili per il proficuo svolgimento dell'impresa sociale.

Le quote di capitale assegnate ai soci per le prestazioni d'opera e/o di servizi a favore della Societa' devono essere garantite da un polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria o dal versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro.

20.4 Per i conferimenti di beni in natura o di crediti si applica quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 2464.

Art. 21 - Riserva legale, statutarie e volontarie

21.1 Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

21.2 Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge.

Art. 22 - Divieti

E' fatto divieto alla cooperativa di:

- di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- di remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura

superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

Art. 23 - Esercizio sociale e bilancio

23.1 L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i criteri stabiliti dalla legge, nonché alla stesura della relazione redatta nei termini previsti dall'art. 2 della legge 31/01/1992 n° 59.

23.3 In sede di approvazione del bilancio di esercizio, l'Assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal precedente art. 21, la destinazione degli utili non assegnati ai sensi dei precedenti punti 21.1 e 21.2.

23.4 L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali al netto di tutte le spese e costi pagati e da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla paga contrattuale vigente per i lavoratori similari, destinandoli:

a) riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);

b) a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge 31.01.1992 n° 59;

c) a retribuire le quote e le azioni sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dalla legge al fine del riconoscimento dei requisiti mutualistici. Alle azioni possedute dai soci sovventori può essere riconosciuta una remunerazione maggiorata del due per cento (2%) rispetto a quella stabilita per gli altri soci;

d) ad eventuale riserva straordinaria indivisibile, non ripartibile fra i soci né durante la vita della cooperativa né al suo scioglimento (legge 904/77 art. 12);

e) alla rivalutazione delle quote e delle azioni sociali nei modi e nei termini previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n° 59;

La parte dei residui attivi non distribuita ai soci e non destinata alla riserva straordinaria, deve essere:

1) destinata nella misura inferiore al (20%) ai fondi mutualistici, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 2545 quater e quinquies del Codice Civile e cioè deve essere destinata alla copertura di spese per la realizzazione di scopi di previdenza, di mutualità, di cooperazione e di istruzione, prescelti dall'assemblea con criteri e modalità disciplinati con apposito regolamento interno;

2) ripartita fra i soci lavoratori in proporzione di quanto percepito durante l'esercizio sociale e più precisamente in

proporzione alla quantita' di lavoro di ciascun socio prestato durante l'esercizio sociale (con le modalita' da disciplinarsi con apposito regolamento interno).

Le somme ripartite a tale titolo potranno essere destinate previa delibera dell'assemblea all'aumento delle quote sociali sino al massimo consentito dalle leggi vigenti o accantonati in apposito fondo.

23.5 L'Assemblea, su proposta dell'Organo amministrativo, potra' deliberare anche l'erogazione di ristorni.

A tal fine l'importo complessivo da distribuire a titolo di ristorno e' rapportato ai compensi erogati ai soci. L'erogazione potra' avvenire, in base alle decisioni dell'Assemblea, mediante:

- integrazioni dei compensi,
- aumento gratuito del capitale sociale,
- distribuzione gratuita di strumenti finanziari.

Art. 24 - Decisioni dei soci

24.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonche' sugli argomenti che uno o piu' amministratori o tanti soci, che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalita' dei soci, sottopongano alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'articolo 2477 Codice Civile, dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore Unico;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Delibera sull'eventuale emanazione di Regolamenti interni e sugli argomenti attinenti alla gestione della Societa' e puo' altresì impartire direttive di gestione agli Amministratori.

Sia il bilancio con la relazione degli amministratori sia eventuali programmi pluriennali e annuali di attivita' debbono essere preventivamente approvati dal Consiglio di Amministrazione messe a disposizione dei Soci nella sede sociale almeno quindici giorni prima della data dell'assemblea.

24.2 Le decisioni dei soci di cui alle lettere a), b), c) del punto 24.1 sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui al successivo art. 26.

24.3 Le decisioni dei soci di cui alle lettere d) ed e) del punto 24.1 oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nelle forme di cui al successivo art.

26.

24.4 Non possono partecipare alle decisioni i soci morosi e i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Art. 25 - Diritto di voto

25.1 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci.

25.2 Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il valore della quota o il numero delle quote possedute.

Art. 26 - Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto

26.1 Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate nel precedente punto 24.1 secondo comma lett. d) ed e), sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo e' adottata dall'Organo amministrativo.

26.2 Nel caso in cui si opti per il sistema della consultazione scritta dovra' essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- l'indicazione dei soci consenzienti;
- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e, su richiesta degli stessi, l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che astenuti che contrari.

26.3 Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per iscritto dovra' essere redatto apposito documento scritto dal quale dovra' risultare con chiarezza:

- l'argomento della decisione;
- il contenuto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.

Copia di tale documento dovra' essere trasmessa a tutti i soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla societa' apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuto, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

26.4 Perche' le decisioni di cui al presente articolo siano prese validamente devono parteciparvi tanti soci che rappre-

sentano almeno la meta' dei voti spettanti alla totalita'' dei soci. Le decisioni sono prese con la maggioranza dei voti spettanti ai soci partecipanti.

26.5 Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

Art. 27 - Decisioni dei soci mediante delibera assembleare

27.1 Con riferimento alle materie indicate nel precedente punto 24.1 secondo comma, lettere d) ed e), in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, oppure quando lo richiedono uno o piu' amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

27.2 L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo presso la sede sociale, oppure in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione e' effettuata dall'Amministratore Unico o da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno, inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci (nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro dei soci). Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda convocazione, da tenersi entro trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

L'Assemblea, tuttavia, potrà validamente riunirsi anche in mancanza di tali formalità, qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati tutti gli Amministratori ed i sindaci o revisori, ove nominati, ai sensi dell'art. 2479-bis, comma 4, Codice Civile.

A tal fine l'Amministratore Unico o uno degli Amministratori a ciò delegato, ovvero un socio a ciò designato, dovrà comunicare per iscritto a tutti gli altri Amministratori e Sindaci o al Revisore, l'intenzione di riunirsi in assemblea totalitaria.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta

l'anno ed entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare sul relativo bilancio.

Quando speciali ragioni lo richiedano l'assemblea per l'approvazione del bilancio puo' essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea e' valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza.

Essa in ogni caso delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e/o rappresentati in adunanza.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della cooperativa o sulla modificazione dell'oggetto sociale, l'Assemblea per essere valida deve essere costituita, in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 3/5 dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

27.3 L'assemblea e' presieduta, a seconda della struttura dell'Organo Amministrativo, da uno degli Amministratori, dall'Amministratore unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore piu' anziano. In caso di assenza o impedimento di questi, l'assemblea sara' presieduta dalla persona eletta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente puo' chiedere l'assistenza di un segretario, designato dagli intervenuti, che puo' essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'Assemblea.

27.4 Nell'Assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Verificatisi tali presupposti, l'Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea, inoltre, puo' farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovra' essere conservata dalla societa'. La delega non puo' essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. La regolarita' della delega e' accertata dal Presi-

dente dell'assemblea.

La rappresentanza non puo' essere conferita ne' agli Amministratori, ne' ai Sindaci o al Revisore, ove nominati.

Il medesimo soggetto non puo' rappresentare piu' di tre soci.

27.5 L'assemblea approva, a maggioranza dei presenti, le modalita' di voto, su proposta del Presidente. Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalita' tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

27.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono farsi constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominati dall'assemblea.

Nel caso di assemblea dei soci chiamata a deliberare sulla modifica dell'atto costitutivo il verbale deve essere redatto da un Notaio. Nel verbale debbono essere riassunte, su richiesta, le dichiarazioni dei soci.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 28 - Amministrazione

28.1 La societa' potra' essere alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:

a) da un Amministratore Unico;

b) da un Consiglio di Amministrazione;

c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.

28.2 L'amministrazione della societa'' puo' essere affidata anche a soggetti non soci; in ogni caso pero' la maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

28.3 Non possono essere nominati alla carica di Amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 Codice Civile.

Gli Amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 Codice Civile.

28.4 Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza necessita' di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la rieleggibilita' per un periodo massimo di tre mandati consecutivi.

28.5 Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza dei consiglieri decade l'intero consiglio d'amministrazione. Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale non collegiale, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono anche gli altri amministratori. Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovra' provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il

rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2386, comma 5, c.c..

Nel caso in cui non sia nominato il Collegio Sindacale, gli amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il rinnovo dell'organo amministrativo.

28.6 Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il Presidente ed eventualmente anche un Vice Presidente che sostituisca il presidente nei casi di assenza o d'impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 cc, al Presidente, ad una Giunta Esecutiva, nonché ad altri suoi membri determinandone i poteri, le mansioni e i compensi.

28.7 Nel caso di società amministrata da un Consiglio di Amministrazione, le decisioni dello stesso, salvo quanto previsto nel successivo punto 28.8, sono adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento della deliberazione.

28.8 Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, comma 5 (redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o di scissione, nonché le decisioni di aumento di capitale) e dall'art. 2544, c.1 (poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici) ovvero quando lo richieda la maggioranza degli amministratori in carica ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto costitutivo, le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione viene convocato e quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal presidente con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta elettronica), almeno due giorni prima dell'adunanza.

In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o con telex, da spedirsi almeno un giorno prima della riunione.

Il Consiglio è validamente riunito e comunque in grado di formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o

partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse la maggioranza degli Amministratori in carica.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parita' la proposta s'intende respinta.

A parita' di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una nuova votazione. Nel caso permanga la parita' prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Il voto non puo' essere dato per rappresentanza.

28.9 Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro dei verbali degli Amministratori.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate a mezzo raccomandata all'interessato il quale e' tenuto in prima istanza a ricorrere soltanto al Collegio Arbitrale di cui all'art. 34.

Il mancato ricorso al Collegio Arbitrale entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso l'efficacia della delibera resta sospesa sino alla decisione.

Art. 29 - Competenze degli Amministratori

L'Organo Amministrativo, qualunque sia la sua articolazione, ha i piu' ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente atto costitutivo riservano espressamente ai soci.

L'Organo amministrativo puo' nominare Direttori, procuratori "ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o categorie di atti.

Art. 30 - Rappresentanza

La rappresentanza legale della Societa' di fronte ai terzi e in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione

o al Vice Presidente delegato in caso di sua assenza o impedimento. Il Consiglio di Amministrazione ha la facolta' di conferire ad uno o piu' amministratori ed a procuratori "ad negotia" e speciali, la rappresentanza da esercitarsi sia singolarmente, sia congiuntamente, nei limiti dei poteri loro conferiti.

La rappresentanza legale spetta altresì all'Amministratore Unico o agli Amministratori componenti l'Organo Pluripersonale non collegiale nei modi e limiti previsti nell'atto di nomina.

Art. 31 - Compensi degli amministratori

Il compenso annuale all'Organo amministrativo e' determinato dai soci al momento della nomina.

Ai Consiglieri spetta anche il rimborso delle spese sostenute per conto della Societa' nell'esercizio delle loro mansioni, nonche', con deliberazione del Consiglio e con il parere favorevole dei Sindaci, l'eventuale compenso determinato per l'espletamento di funzioni operative specificatamente attri-

buite.

Art. 32 - Controllo dei soci ed azione di responsabilita'
Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione, ai sensi dell'art. 2476 c.c, ha diritto di avere dall'Organo amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di propria fiducia. Ciascun socio potra' promuovere, qualora ne ricorrano gli estremi, azione di responsabilita' contro gli Amministratori. L'azione di responsabilita' contro gli Amministratori non puo' essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della societa'.

Art. 33 - Controllo legale dei conti

Verificatisi i presupposti di legge previsti dall'art. 2477 Codice Civile, la societa' e' controllata da un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea la quale designa altresì il Presidente e ne determina la retribuzione annuale. Ai sindaci, stante la finalita' sociale, non viene corrisposto alcun compenso.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni di controllo contabile previste dall'art. 2409-ter c.c.. Esso inoltre vigila sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Per decisione dei soci, la Societa' potra' essere controllata da un Collegio Sindacale o da un Revisore Unico che avra' la medesima durata in carica.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle Assemblee. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a tre adunanze del Consiglio di Amministrazione, decadono dall'ufficio.

I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da parte degli Amministratori.

Art. 34 - Collegio Arbitrale

34.1 I Soci e la Societa' sono obbligati a rimettere alle decisioni del Collegio Arbitrale la risoluzione delle controversie insorte in materia di recesso, decadenza, esclusione e tutte le altre (sempre che possano formare oggetto di compromesso)

relative alla interpretazione delle disposizione contenute nel presente atto costitutivo ed eventuali regolamenti di attuazione. Piu' in generale i soci e la Societa' sono impegnati a rimettere alla decisione del Collegio Arbitrale tutte le controversie, attinenti il rapporto sociale e che possono

formare oggetto di compromesso, che potranno insorgere tra socio e socio e tra soci e Societa'. Il Collegio Arbitrale giudichera' secondo equita' e con lodo quindi impugnabile.

Il Collegio Arbitrale e' composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte piu' diligente, dal Presidente del Consiglio Notarile del Distretto nel cui ambito ha sede la societa'. I tre arbitri cosi' nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvedera', su istanza della parte piu' diligente, il Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la societa'.

34.2 Il Collegio arbitrale decidera' a maggioranza entro novanta giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro irrituale, con dispensa da ogni formalita' di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

34.3 Il Collegio Arbitrale stabilira' a chi fara' carico o le eventuali modalita' di ripartizione del costo dell'arbitrato.

34.4 Non possono essere oggetto di compromesso le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

34.5 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

Art. 35 - Disposizioni finali

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea straordinaria nominera' uno o piu' Liquidatori preferibilmente tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovra' essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 commi 4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.